

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO

SEZIONE IV

Registro Ordinanze: 2/08
Registro Generale: 1673/2008

nelle persone dei Signori:

ADRIANO LEO Presidente
GIOVANNI ZUCCHINI Ref.
CONCETTA PLANTAMURA Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ISTRUTTORIA

Sul ricorso n. 1673/2008 proposto da :

GALLOTTI GIACOMINA PASQUALINA

APRUZZESE DOMENICO

BABU BABU

BRUSAFERRI ANDREINA

CAPONIGRO LUIGI

MAGGI MARIATERESA

PALAMIDESSI COSTANTINA

PASINI MASSIMO

SARZILLA GUIDO

PANARELLI ANGELO

OLIVO SALVATORE

INSALACO GIUSEPPE

CATTANEO BEATRICE

CAVAGNA DI GUALDANA MARIA TERESA ALFONSA

CISSE MOR

Tutti rappresentati e difesi da:

BALESTRO SILVIA

GUARISO ALBERTO

con domicilio eletto in:

MILANO

VIA PASSIONE n.6
presso
BALESTRO SILVIA

contro

MINISTERO DELL'INTERNO

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO
con domicilio eletto in MILANO
VIA FREGUGLIA, 1
presso la sua sede

PREFETTURA DI MILANO

e con l'intervento ad adiuvandum di:

INCA - ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA +3

rappresentati e difesi da:

ANGIOLINI VITTORIO
CUNIBERTI MARCO
SANTINI LUCA
con domicilio eletto in MILANO 2619AF
GALLERIA DEL CORSO, 1
presso
ANGIOLINI VITTORIO

ANOLF – Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere-

rappresentata e difesa da:

BALESTRO SILVIA
GUARISO ALBERTO

con domicilio eletto in:

MILANO
VIA PASSIONE n.6
presso
BALESTRO SILVIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento di cui alla pagina internet del sito della Prefettura di Milano - Sportello Unico per l'immigrazione - con il quale il Prefetto di Milano ha disposto che la procedura per il rilascio dei nulla osta, ai fini dell'assunzione di cittadini extracomunitari, in forza del "Decreto Flussi" del 2007, venga avviata limitatamente alle richieste di nulla osta pervenute al sistema informatico centrale entro le ore 8:04:17:118, per i cittadini del Bangladesh, entro le ore 8:06:33:636 per i cittadini della Moldavia, entro le ore 8:03:59:623 per i cittadini delle Filippine, entro le ore 8:02:01:321 per i cittadini del Marocco ed entro le ore 14:19:36:249 per i cittadini dello Sri Lanka; di tutti gli atti preordinati, presupposti, consequenziali e comunque connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Viste le ordinanze di questa Sezione nn.1330/08 e 1546/08;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

INCA - ISTITUTO NAZIONALE CONFEDERALE ASSISTENZA +3
MINISTERO DELL'INTERNO
ANOLF – Associazione Naz. Oltre Le Frontiere –

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 16 dicembre 2008 il Ref. Dr.ssa CONCETTA PLANTAMURA e, ivi, uditi l'avv. Guariso per i ricorrenti, l'avv. Goggioli per l'Avvocatura dello Stato, l'avv. Angiolini per INCA e l'avv. Guariso per ANOLF;

Considerato e ritenuto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

I ricorrenti impugnano la pagina internet pubblicata sul sito della Prefettura di Milano – Sportello Unico per l'Immigrazione – con cui, in relazione alla procedura avviata ai sensi del d.P.C.M. 30.10.2007 ("Flussi 2007"), sono stati resi noti gli orari in cui, per quanto qui d'interesse, per il giorno 15 dicembre 2007, si sono esaurite le quote disponibili per la provincia di Milano, per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria.

I ricorrenti, in sostanza, lamentano il non corretto funzionamento della procedura telematica di inoltra delle domande che, per un errore informatico, avrebbe provocato uno slittamento dell'orario di ricezione delle domande degli istanti.

In effetti, come confermato dalla stessa Amministrazione, in esito ad apposita istruttoria disposta da questa Sezione, il sistema avrebbe subito un "blocco delle domande relative alla nazionalità Sri Lanka", mentre, quanto alle domande relative ad altre nazionalità che, in modalità di invio cumulativo "in sequenza" si trovavano dietro ad almeno un'altra domanda relativa allo Sri Lanka (il caso dei ricorrenti), il Ministero rileva come esse "potrebbero aver subito un rallentamento" (così relazione Ministero Interno – Dip. libertà civili e immigrazione - dep. il 27.9.2008).

In prossimità della data fissata per la pubblica udienza, il competente dipartimento del Ministero dell'Interno ha fatto pervenire apposita nota, in cui si evidenzia la inattendibilità della pagina internet come sopra impugnata, in quanto avente "un carattere puramente indicativo" per cui essa "risulta attualmente superata".

L'assunto del Ministero risulta basato su una serie di circostanze, alcune già verificate, altre solo supposte e tutte riportate nella suddetta nota.

Si tratta, in sostanza, della comunicazione del 3.12.2008 del Ministero del Lavoro, di incremento delle quote per le nazionalità privilegiate per la provincia di Milano di 1064 unità; nonché della possibilità di un'ulteriore distribuzione di quote, da parte dello stesso Ministero, in esito alle risultanze istruttorie delle domande in corso di esame; e, infine, delle previsioni introdotte dal d.P.C.M. 3.12.2008, a proposito della "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso per lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello stato per l'anno 2008", che consente di attingere alle domande già presentate in attuazione del decreto-flussi 2007.

Sennonchè, nella suddetta comunicazione il Ministero omette di fornire ogni indicazione su quale sia, al momento, la situazione aggiornata dell'orario-limite per le nazionalità relative alle domande presentate dagli odierni ricorrenti. Né in essa si forniscono puntuali indicazioni sui tempi necessari per l'esaurimento dell'istruttoria delle domande inoltrate in data 15.12.2007.

Per quanto sopra e al fine della decisione dell'odierna causa, il Collegio ritiene necessario acquisire documentati chiarimenti dal competente Ministero dell'Interno, in ordine agli aspetti di seguito specificati:

- a) sull'asserita non attualità della pagina internet impugnata nell'odierno ricorso, previa esibizione della pagina attuale, eventualmente sostitutiva di quella a suo tempo impugnata;
- b) sui tempi occorrenti per l'eventuale esame, sulla base dei criteri del d.P.C.M.30.10.2007, delle domande inoltrate dagli odierni ricorrenti (con particolare riguardo a quelle presentate dai sigg.ri MOR Cisse e BABU Babu che, stando a quanto reso noto dagli stessi istanti, sarebbero inammissibili in base ai criteri introdotti dal d.P.C.M. 3.12.2008);
- c) sull'esistenza o meno di una graduatoria delle domande inviate dalla provincia di Milano nel "click day" del giorno 15.12.2007, al fine di verificare, previa esibizione della graduatoria stessa, la posizione occupata in essa dagli odierni ricorrenti.

Il Collegio ritiene che - a detti adempimenti istruttori - dovrà provvedere il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente ordinanza, mediante deposito della relazione e dei documenti ad essa correlati presso la Segreteria della IV[^] Sezione di questo T.A.R..

Ai sensi dell'art. 44, comma 3, R.D. 26 giugno 1924 n.1054, la successiva udienza per la trattazione del presente ricorso viene fissata per la data del 23 giugno 2009;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Sezione IV[^] - non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ordina che si provveda agli adempimenti di cui in motivazione, con le modalità e nei termini ivi indicati e con l'avvertimento che, in difetto, si procederà anche ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

Rinvia la causa all'udienza del 23 giugno 2009.

Ordina alla Pubblica Amministrazione di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2008.

Il Presidente

Adriano Lopez

Il Relatore

Stefano...



M...